

Corte di Cassazione sez. IV pen. – 20 dicembre 2011, n. 46988 – Pres. Brusco – Rel. Bianchi

Guida in stato di ebbrezza - Sinistri – Lesioni personali - Ricovero presso struttura ospedaliera pubblica – Protocollo medico di pronto soccorso - Prelievo ematico – Accertamenti tossicologici ed alcolemici - Consenso informato – Necessità – Esclusa

I risultati del prelievo ematico effettuato ad un automobilista nell'ambito delle normali procedure di pronto soccorso durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica per le lesioni da questi subite in conseguenza di un incidente stradale, possono essere legittimamente utilizzati ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza anche se il soggetto interessato non ha prestato il proprio consenso al prelievo ematico.

RITENUTO IN FATTO

In data 1/1/2011 (omissis) è rimasto coinvolto in un incidente con feriti; interveniva la polizia stradale e il (omissis) veniva ricoverato all'ospedale di Legnano; gli operanti chiedevano alle strutture mediche l'accertamento del tasso tossicologico e alcolemico; dai dati trasmessi emergeva un tasso alcolemico di 0,86 g per litro e un tasso di positività ai cannabinodi di 200 g per millilitro. L'8 marzo 2011 il pubblico ministero disponeva il sequestro del campione di sangue prelevato in vista dei futuri accertamenti tecnici.

2. Avverso questo provvedimento il difensore di (omissis) proponeva richiesta di riesame eccependo la mancanza di consenso informato al prelievo, la violazione dell'art. 354 del codice di rito e vizi nella procedura di campionamento.

3. Il tribunale del riesame di Pavia, con provvedimento in data 29/3/2011, rigettava la impugnazione, rilevando, quanto alla necessità di consenso informato, che il prevenuto era rimasto coinvolto in un incidente stradale ed era stato trasportato al pronto soccorso dove era stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, tra cui anche l'accertamento del tasso alcolemico e tossicologico compiuto secondo la previsione del codice della strada ed il relativo regolamento, su richiesta degli operanti; tale procedura era del tutto corretta in conformità alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui i risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso immediatamente successive all'incidente stradale sono utilizzabili per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, senza che rilevi l'assenza del consenso dell'interessato.

Quanto alla eventuale violazione delle formalità imposte per l'etichettatura ed il campionamento, sul referto medico in atti si dava atto del rispetto dei protocolli operativi e comunque si trattava di doglianze attinenti alla valutazione della attendibilità della prova, prive di incidenza sulla legittimità del provvedimento di sequestro.

4. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

Deduce violazione dell'art. 354 c.p..

Lamenta che l'indagato non è stato avvertito della facoltà di nominare e di farsi assistere da un difensore e che il prelievo è avvenuto senza il consenso

dell'interessato; sostiene che le condizioni di salute del (omissis), quando era arrivato al pronto soccorso, non richiedevano che venisse effettuato alcun prelievo di sangue o di urine per le terapie di pronto soccorso, in quanto egli era cosciente e vigile mentre gli esami di cui si discute vengono effettuati quando una persona è in stato di incoscienza o altrimenti necessita di cure mediche; il prelievo è stata effettuato all'unico scopo di procedere all'accertamento della presenza di sostanze alcoliche e di stupefacente. Tale prelievo è stato effettuato in violazione dell'articolo. 186 e 187 del codice della strada, delle linee guide operative fissate con l'apposito decreto ministeriale, che richiedono il consenso dell'interessato, come peraltro sarebbe confermato dalla giurisprudenza della cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento.

Occorre in primo luogo osservare che non può essere presa in esame, in quanto inammissibile, la censura secondo cui la sottoposizione a prelievo ai fini dell'effettuazione dell'analisi del sangue non sarebbe stata effettuata nell'ambito del normale protocollo medico attuato al pronto soccorso.

Tale circostanza è infatti positivamente affermata dal provvedimento impugnato che ha motivato escludendo che i sanitari abbiano agito quali ausiliari di polizia giudiziaria, come sarebbe nel caso in cui l'interessato non avesse avuto bisogno di cure, ritenendo invece che gli stessi abbiano effettuato il prelievo proprio in relazione alla necessità di cura del (omissis), nell'ambito del normale protocollo del Pronto Soccorso.

Le contrarie affermazioni del ricorrente sono evidentemente inammissibili in quanto non documentate, contrastanti con le risultanze processuali secondo cui il (omissis) venne ricoverato in ospedale per le lesioni dal medesimo riportate nell'incidente e sollecitando in sostanza questa Corte ad un accertamento in fatto che esula dai limiti del ricorso per cassazione.

Accertati i fatti nel senso affermato dal provvedimento qui impugnato, risulta corretto il principio dal medesimo richiamato, essendo conforme a consolidata giurisprudenza l'affermazione che i risultati del prelievo ematico, effettuato durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell'imputato per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso (da ultimo sez. IV 4.11.2009 n. 1827 rv 245997, sostanzialmente conforme a Cass. N. 4862 del 2004 citata dal medesimo ricorrente).

2. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.